

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE INFOVISION

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELL'UMBERTO ME
CONTRADA SFARANDA CENTRO 674
Numero REA: ME - 179695
Codice fiscale: 02578790830
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n.8507 di Raccolta

STATUTO

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita la cooperativa denominata **«Cooperativa Sociale Infovision»**.

La cooperativa si propone la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate rientrando per l'oggetto della sua attività tra le cooperative sociali cosiddette polifunzionali prevedendo nel proprio statuto entrambe le lettere a) e b) dell'articolo 1 della legge 08.11.1991 n° 381.

Art. 2 - SEDE

La cooperativa ha sede legale nel comune di Castell'Umberto.

L'Organo amministrativo potrà decidere autonomamente l'ubicazione della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune; potrà inoltre istituire e sopprimere uffici secondari, agenzie, dipendenze, rappresentanze e succursali, in Italia o all'estero, ovunque lo ritenga opportuno.

Art. 3 - DURATA

La durata della cooperativa è determinata fino al 31 dicembre 2050.

Alla scadenza del termine la società si intenderà prorogata per cinque anni e così di seguito alla successiva scadenza di quinquennio in quinquennio, fintanto che alcuno fra i soci non dia formale disdetta agli altri soci con lettera raccomandata. In tale caso le determinazioni future sulla durata della società spetteranno all'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO SECONDO

SCOPO -OGGETTO -REGOLAMENTI

Art. 4 - SCOPO

La cooperativa - che non ha finalità lucrative - si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- la gestione dei servizi socio-sanitari educativi ed assistenziali;
- lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Lo scopo che i soci «cooperatori» intendono perseguire è quello di ottenere tramite un collegamento funzionale delle attività di a) e b) della citata

L. 381/1991 continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Art. 5 - OGGETTO

Per il compimento del proprio scopo mutualistico la società Cooperativa, si propone di esercitare le seguenti attività:

- A) Gestire servizi domiciliari in favore delle famiglie in situazione di disagio in particolare agli anziani garantendo la permanenza nel proprio ambiente; assistere persone con disabilità a domicilio e fornire loro le prestazioni necessarie anche di tipo residenziale diurne di cui alla legge regionale n° 22/86 e successive modifiche ed integrazioni;
- B) Gestire tutti i servizi relativi alla legge n° 87 del 1981 con particolare riferimento all'aiuto domestico e all'assistenza infermieristica domiciliare;
- C) Gestire servizi residenziali diurni di prevenzione e riabilitazione psico-motoria, di animazione culturale e di risocializzazione ;
- D) Gestire corsi di formazione, qualificazione e riqualificazione, aggiornamento stages per qualifiche specifiche nell'ambito degli opera-

tori destinati all'assistenza e al sostegno della persona e/o della famiglia per migliorare la qualità dei servizi indicati nei punti precedenti;

- E) Gestire asili nido, scuole materne, elementari, medie e superiori, corsi e scuole di lingua straniera, scambio culturale con particolare riferimento alle persone portatori di handicap;
- F) Svolgere servizi di lettorato;
- G) Svolgere servizi di trasporto e di accompagnamento, per tutte le persone portatrici di handicap con particolare riferimento alle persone anziane, con personale opportunamente preparato dalla cooperativa attraverso corsi di apprendimento di metodiche e tecniche apposite;
- H) Organizzare e gestire gite, viaggi e visite culturale con supporto di appositi servizi per rendere pienamente fruibile le iniziative, nonché colonie estive , soggiorni climatici, campi scuola , stages educativi e riabilitative;
- I) Creare un osservatorio per rilevare le problematiche del territorio, intervenendo con servizi mirati che permettano di prevenire o intervenire tramite attività culturali, sociali e pubblicitari, integrandosi con realtà similari;

- J) Trascrivere testi di qualsiasi genere, quotidiani, periodici e qualsiasi altro scritto attraverso la trasposizione in carattere a rilievo o ingranditi ;
- K) Gestire mostre convegno e mostre specializzate di materiali, apparecchiature, strumenti, tecnologie ed ogni ausilio per l'autonomia e l'integrazione sociale delle persone portatrici di handicap, nonché musei;
- L) Gestire centraline e servizi socio informativi di segreterie telefonica;
- M) Gestire servizi di telesoccorso;
- N) Gestire servizio di ritiro e consegna di oggetti, documenti e corrispondenza, nonché creare, elaborare e gestire dati attraverso sistemi, metodi e procedure teorico informatiche per il raggiungimento degli scopi sociali;
- O) Gestire e custodire archivi anche con supporti informatici, nonché trasferire gli stessi dal supporto cartaceo al supporto digitale;
- P) Gestire centri ricreativi ed impianti sportivi e di noleggio;
- Q) Promuovere la conoscenza ed il recupero del patrimonio di storia, costume, tradizioni sia autonomamente che con la collaborazione delle

istituzioni culturali, artistiche, sociale e sportive preposte;

R) Gestire attività scolastiche , extra scolastiche ed integrative per studenti che frequentino le scuole di ogni ordine e grado, l'università , corsi post-diplomi e post-laurea e corsi per l'autonomia sociale per l'integrazione scolastica e lavorativa destinate a persone con disabilità e/o in difficoltà ;

S) Gestire uffici e servizi sociali e di segretariato sociale di consulenza; attività varie volte alla prevenzione ed al superamento di ogni forma di emarginazione utilizzando la occupazione di tempo libero delle quali possono usufruire persone svantaggiate e/o disagiate;

T) Gestire uffici per la consulenza e la divulgazione delle pari opportunità fra uomo e donna nel mondo del lavoro e promuovere allo stesso scopo azioni positive, in base a quanto convenuto con la raccomandazione 84/635 del Consiglio della Comunità Europea , tendente ad eliminare, o compensare, gli effetti negativi prodotti sul lavoro femminile;

U) Organizzare e gestire centri di ascolto;

V) Gestione di reti civiche di Pubbliche Ammini-

strazioni;

W) Progettazione di data base , archivi informati-
ci , automazione d'ufficio , conversione ed ar-
chiviazione ottica di documentazione e testi,
elaborazione e digitazione di dati di qualunque
tipo e genere;

X) Progettazione, realizzazione e vendita cartel-
lonistica , pubblicitaria, volantini, locandi-
ne, brochure , calendari, agende e materiale
informativo e/o pubblicitario cartaceo e non .
Dattiloscrittura tesi , realizzazione di de-
pliant , manifesti, logo aziendali e commercia-
li , materiale pubblicitario , documenti grafi-
ci personalizzati , servizi di centro grafico:
stampe e scannerizzazioni , modellazione, tri-
dimensionale di edifici ed ambienti ;

Y) Istituire e gestire centri per la vendita di
articoli artigianali prodotti dai soci e non;

Z) Manutenzione del verde pubblico e privato, di
parchi , giardini, viali e strade pubbliche e
private, raccolta e selezione di rifiuti rici-
clabili, commercializzazione di materiali rici-
clabili , giardinaggio;

AA) Gestire servizi di lavanderia per comunità, En-
ti pubblici e privati , nonché i sevizi di pu-

lizia, disinfezione e disinfestazione;

BB) Realizzare, gestire, condurre impianti e strutture turistiche, villaggi turistici , agriturismo, autostelli, posti di ristoro, luoghi di ristorazione, ostelli per la gioventù, mense, campeggi, rifugi, stabilimenti e lidi balneari, idrotermominerali , bed & breakfast , parchi pubblici , piscine, campi da tennis , ippodromi, bowling, impianti ricreativi, e per il tempo libero;

CC) Istituire uffici di propaganda e di rappresentanza turistica;

DD) Acquistare, affittare e/o comunque acquisire e/o gestire mezzi per il trasporto dei turisti e materiali;

EE) Promuovere in collaborazione con gli enti preposti: studi, ricerche, predisposizione di mappe, piani di restauro, realizzazione di archivi, documentazione, censimento, schedatura e tutto quanto con ciò compatibile, tendente a favorire ogni iniziativa necessaria per il conseguimento degli scopi sociali;

FF) Progettazione, realizzazione e gestione di attività agrituristiche, casa vacanze, isole ecologiche, campeggi;

GG) Gestione di centri di cura per malati cronici e pazienti terminali, nonché case di riposo per anziani.

HH) Organizzare e gestire corsi di informatica e internet di base e avanzati, corsi di operatore, programmatore e webmaster.

I corsi saranno attrezzati con ausili hardware e software per permettere una facile fruizione ai corsisti con handicap.

II) Organizzare e gestire: rete internet, posta elettronica, teleformazione e telelavoro utilizzando le tecnologie più innovative presenti sul mercato. I corsi saranno attrezzati con ausili hardware e software per permettere una facile fruizione ai corsisti con handicap.

JJ) Organizzare e gestire corsi di braille.

KK) Organizzare e gestire corsi di formazione e riqualificazione professionale di lavoratori con handicap.

LL) Fornire consulenza tecnica a persone con handicap sui prodotti informatici e sugli ausili che la tecnologia mette a disposizione in quel particolare momento, nonché sulla normativa che disciplina il settore.

MM) Fornire alle aziende pubbliche e private che

hanno fra i loro addetti lavoratori con handicap consulenza tecnica, personale qualificato alla formazione e tecnologie atte ad una maggiore produttività del lavoratore, nonché ad una migliore qualità della vita dello stesso.

NN) Fornire alle scuole di ogni ordine e grado, che hanno fra i loro iscritti persone con handicap, consulenza tecnica, personale qualificato alla formazione degli insegnanti di sostegno e fornitura di tecnologie idonee per un completo inserimento dello studente con handicap nel mondo scolastico.

OO) Sviluppo e commercializzazione di software ed elaborazione dati per aziende pubbliche e private, nonché la produzione di CD ROM su tematiche inerenti il sociale ed il lavoro.

PP) Realizzazione e gestione di pagine Web e siti internet, nonché reti INTRANET per aziende pubbliche e private.

QQ) Trasposizione di libri dal supporto cartaceo al supporto elettronico, in rilievo e viceversa.

RR) Creazione di libri interattivi da affiancare ai normali testi scolastici.

SS) Editoria on-line, editoria elettronica, editoria braille, editoria in nero e servizi di ti-

pografia.

TT) Rassegna stampa in vari formati accessibile
con gli ausili per l'handicap.

UU) Creazione di giochi didattici e non interattivi e non, accessibili con gli ausili per l'handicap.

VV) Organizzazione e gestione di attività ricreative, culturali e sportive.

WW) Commercializzazione di materiale informatico hardware e software, libri, ausili e qualsiasi prodotto attinente alle attività della società nonché attività di rappresentanza e di promozione.

XX) Commercio elettronico e vendite per corrispondenza.

YY) Sondaggi d'opinione, ricerche ed indagine di mercato per conto proprio e per conto terzi.

ZZ) Attività sperimentali nell'area dell'handicap.

AAA) Installazione e assistenza hardware e software, ivi comprese le apparecchiature di telecomunicazione per aziende pubbliche e private.

La cooperativa attraverso le apposite iscrizioni all'albo Regionale si propone di realizzare tutti i servizi previsti dalla Legge Regionale n° 22/86 e successive modifiche ed integrazioni, secondo modalità ed indicazioni fornite dalla normativa e

dagli standards organizzativi e strutturali.

Si propone inoltre di accedere e fruire su base progettuale di eventuali finanziamenti per gli scopi previsti dallo statuto (Comune, Provincia, Regione, Unione Europea, ed altre amministrazioni dello Stato, organismi ed Istituzioni Nazionali ed Internazionali, Pubblici e privati).

Può inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, economica e finanziaria, necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro a solo indicazione esemplificativa:

1. dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fideiussori;
2. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività Sociale;
3. costituire ed essere socia di Società per Azioni ed a Responsabilità Limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;
4. costituire e partecipare a gruppi cooperativi

paritetici ai sensi dell'art.2545-septies c.c.;

5. concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

6. La cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

7. La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La «**Cooperativa Sociale Infovision**» potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché gestire, riadattare, ristrutturare, prendere in affitto o in qualsiasi altra forma, locali o terreni da adibire a magazzini, depositi, esercizi pubblici, im-

pianti e attrezzature, per l'espletamento dell'attività sociale.

A tal fine sarà compito della cooperativa contrattare, nonché stipulare convenzioni con Enti locali (Comune, Provincia e Regione) ed altri soggetti riguardanti la gestione dei servizi.

Per le sopra citate attività si potranno richiedere, ove occorrano, anche, contributi e fondi speciali assegnati a tali scopi, agevolazioni finanziarie in genere previste dalla vigente e futura normativa nazionale, regionale ed internazionale sull'occupazione giovanile.

L'organizzazione amministrativa della cooperativa, sarà strutturata in modo tale da consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalle normative vigenti ed emanande.

E' consentita l'attività con terzi non soci.

La cooperativa persegue comunque, un sistema di rapporti interni, che garantisce la mutualità prevalente.

Art. 6 - REGOLAMENTI

I criteri e le regole, inerenti lo svolgimento dell'attività sociale, saranno disciplinati da ap-

positi regolamenti interni redatti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

In particolare anche ai sensi dell'art.6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche, tali regolamenti interni disciplineranno i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, compresa quella di lavoro, all'organizzazione, e all'articolazione in categorie dei soci, al funzionamento tecnico ed a quello amministrativo, alla distribuzione dei ristorni e alla raccolta del prestito da soci.

Art.7 - NORMATIVA APPLICABILE

Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento dei limiti stabiliti dall'art.2519 C.C. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto.

I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

TITOLO TERZO

SOCI

Art. 8 -SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Qualora il numero dei soci sia inferiore a nove, i medesimi dovranno essere tutti persone fisiche, così come stabilito dal secondo comma dell'art.2522 c.c. Possono far parte della società tutte le persone fisiche che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa e possedendo la piena libertà di godimento dei diritti civili, intendano perseguire gli scopi della cooperativa stessa, partecipando direttamente ai lavori dell'impresa sociale e cooperando attivamente al suo esercizio ed al suo sviluppo.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

I soci sono divisi nelle seguenti categorie:

- a) - Soci fondatori;
- b) - Soci prestatori;
- c) - Soci fruitori;
- d) - Soci volontari;
- e) - Categorie speciali di soci

Art. 9 - **Soci fondatori** sono le persone intervenu-

te nell'atto costitutivo della cooperativa.

Art. 10 - **Soci prestatori** sono tutti coloro che ricevono dalla partecipazione alla cooperativa, una qualunque attività economica correlata alla partecipazione che forniscono (soci lavoratori ordinari, soci collaboratori retribuiti, soggetti che pur prestando un'attività non retribuita la svolgono nella speranza che lo sviluppo della cooperativa generi per loro opportunità di lavoro, soggetti che in relazione all'attività svolta, ricevono in cambio prestazioni in natura quali vitto e alloggio), soci lavoratori svantaggiati secondo quanto stabilito dall'art. 4 legge 381/91.

Art. 11 - **Soci fruitori** sono tutti coloro che, partecipando alla cooperativa, soddisfano un loro bisogno tramite l'attività della cooperativa stessa. Rientrano tra questi le diverse persone (anziani, portatori di handicap, ecc.) utenti dei servizi e della attività della cooperativa, nonché i loro familiari.

Art. 12 - **Soci volontari** sono tutti coloro che prestano la loro attività gratuitamente. Ad essi spettano solo il diritto alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed il rimborso delle spese effettive.

vamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci . Essi non possono essere più del 50% del numero totale dei soci.

ART. 13 - Categorie speciali di soci

Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai sensi dell'art.2527, c.c., i soggetti che all'atto dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. Le condizioni per tale ammissione sono da ritenersi integrate da quanto contenuto nel regolamento interno relativamente alle modalità di svolgimento dell'ulteriore rapporto lavorativo. La permanenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di una obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione ad inserimento raggiunto e il diritto di partecipazione all'assemblea dei soci, senza diritto di voto.

Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a 5 anni, tali soci vengono ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

Possono essere altresì socie le persone giuridiche Pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività del-

le cooperative sociali.

Art. 14 - Strumenti finanziari

La società cooperativa può emettere strumenti finanziari, privi di diritti di amministrazione, riservati esclusivamente ad investitori qualificati secondo quanto disposto dall'art.2526, ultimo comma del codice civile.

Art.15 - La cooperativa per l'espletamento delle sue attività può avvalersi di personale mediante contratti di formazione lavoro o di altre assunzioni agevolate previste dalla legge.

Art. 16 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta di ammissione all'organo amministrativo.

La domanda dovrà contenere:

- i dati anagrafici del richiedente e la sua professione, nonché tutte le informazioni richieste dalla cooperativa;
- il valore delle quote che si intendono sottoscrivere;
- la dichiarazione esplicita di attenersi allo statuto e alle deliberazioni e disposizioni degli organi sociali.

Nel caso di persona Giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona

delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la copia dello Statuto e la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

Art. 17 - Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo Amministrativo secondo quanto previsto dall'art.2528 c.c. Qualora la domanda di ammissione non venga accolta, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci riuniti in assemblea, i quali deliberano sulle domande non accolte. L'Organo Amministrativo illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 18 - Il nuovo socio deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta. Non adempiendo a tale obbligo entro quindici giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'orga-

no di amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa s'intende come non avvenuta.

Art. 19 - Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma determinata preventivamente dagli amministratori all'inizio di ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato, rappresentante il maggior valore della quota di patrimonio sociale rispetto alla corrispondente quota di capitale sottoscritto.

Art. 20- I soci sono obbligati:

- a) - al versamento della quota sottoscritta;
- b) - ad osservare lo statuto, i regolamenti, e le delibere assunte dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione;
- c) - a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale, nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione.

Art. 21 - E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente a quella della cooperativa salvo i casi in cui vengono autorizzati in forma

scritta dall'organo amministrativo.

TITOLO QUARTO

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art. 22 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa morte, nonché per liquidazione o fallimento. Essa deve essere annotata sempre a cura dell'organo amministrativo, nel registro soci.

Art. 23 - Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 c.c., il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 24 - La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati.

Art. 25 - L'organo amministrativo può altresì escludere il socio che :

- a) - venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e dell'organo amministrativo;
- b) - senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- c) - senza giustificato motivo, non adempia pun-

tualmente agli obblighi assunti, a qualsiasi titolo, verso la cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta;

- d) - senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo, prenda parte in imprese che abbiano interesse o svolgano attività contrastanti con quelle della cooperativa;
- e) - nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quali notevole inadempimento, come deliberato dall'articolo 1455 c.c.;
- f) - abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa ;
- g) - venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- h) - in qualunque modo arrechi danni gravi anche morali, alla cooperativa o fomenti intorno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

Nei casi indicati alle lettere a) e c) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 30 giorni dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Art. 26 - Al verificarsi di una delle suddette

ipotesi, l'Organo Amministrativo dovrà provvedere mediante delibera da annotarsi sul libro dei soci. Tuttavia, il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione, previo tentativo di conciliazione, come previsto ai sensi del successivo art. 60.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci e determina anche la automatica estinzione dei rapporti mutualistici e di lavoro in corso.

Art. 27 - Nel caso di morte di un socio la cooperativa sociale continua il rapporto con gli eredi o legatari della quota sociale del de cuius, purché abbiano i requisiti per l'ammissione. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune. Sarà compito dell'organo amministrativo di valutare la presenza dei requisiti stessi, e l'eventuale divisibilità della quota.

Art. 28 - Il designato, in ogni caso, diventerà socio soltanto a deliberazione avvenuta dell'organo di amministrazione ad accoglimento della designazione.

Art. 29 - Agli eredi o legatari del socio defunto,

nonché al socio receduto o dichiarato decaduto, la liquidazione delle quote versate avrà luogo sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio dell'anno in cui il rapporto sociale si scioglie .

Il socio escluso ha unicamente diritto al rimborso delle quote versate secondo i risultati del bilancio dell'esercizio in cui l'esclusione diventi efficace, in misura però mai superiore al valore nominale delle quote stesse.

Il socio moroso non ha diritto al rimborso di cui sopra.

Art.30 - I soci receduti, decaduti ed esclusi, nonché gli eredi o legatari del socio deceduto, sono tenuti a versare, comunque alla società, tutte le somme dovute sino alla data in cui essi abbiano cessato di farne parte.

TITOLO QUINTO

PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE

Art. 31 - Il patrimonio sociale è costituito:

- a) - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna di valore nominale non inferiore ad € 25,00 (Venticinque virgola zerozero), né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;

b) - dal fondo di riserva ordinario.

Il fondo di riserva ordinario è costituito:

- dalle eccedenze attive di bilancio;
- dalle quote non rimborsate;
- da ogni altro fondo, o accantonamento costituito a copertura dei particolari rischi in previsione di oneri futuri, o costituito da sussidi e premi governativi o da introiti comunque ammessi dalla legge.

Art. 32 - E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci durante la vita sociale.

Art. 33 - Le quote sociali sono sempre nominative e, non possono essere sottoposte a pegno o vincoli, ne essere trasferite in proprietà nemmeno ad altri soci, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo con effetto verso la cooperativa. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo ai sensi dell'art. 2537 c.c.

Art. 34 - Nessun socio può possedere una quota superiore al limite massimo stabilito dalla legge.

TITOLO SESTO

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 35 - L'esercizio sociale inizia il primo gen-

naio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 36 - Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio sociale, previo un esatto inventario. I medesimi saranno da redigersi nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità, correttezza e precisione, così come previsto dalla legge.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

- a) Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura di quanto previsto dall'articolo 11 della L. 31/01/1992, n° 59;
- b) - almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria;
- c) - un dividendo ai soci cooperatori: (che non può superare quello relativo ai prestiti sociali che non può, a sua volta superare di 2,5 - due virgola cinque - punti quello massimo previsto per i buoni fruttiferi postali) nella misura massima del tasso dell'interesse legale commisurato sul capitale effettivamente versato;
- d) - un dividendo alla remunerazione degli even-

tuali strumenti finanziari maggiorato del 2% (due per cento) rispetto a quello ripartito ai soci cooperatori; la restante parte a riserva straordinaria o ad incremento gratuito del patrimonio sociale o alla riserva di cui all'articolo 12 della Legge n° 904/1977.

Art. 37 - La relazione degli amministratori oltre a quanto disposto dall'articolo 2429 bis del codice civile, deve illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la cooperativa opera, dei soci, di persone non soci e della comunità tutta.

La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla cooperativa rispetto alle finalità enunciate statutariamente.

Art. 38 - REQUISITI MUTUALISTICI

La "Società Cooperativa Infovision" deve intendersi a mutualità prevalente, in quanto «Cooperativa Sociale» ed in ragione del tipo di scambio mutualistico così come determinato in dipendenza delle attività sociali.

In ragione della propria qualificazione mutuali-

stica la cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita sociale, né successivamente al suo scioglimento;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.

Art. 39 - RISTORNI

Tenuto conto dell'avanzo della gestione ordinaria derivante dall'attività svolta con i soli soci, l'assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in

misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori.

L'attribuzione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazione di retribuzioni e compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale;
- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

Per i soci con contratto di lavoro subordinato il trattamento economico di cui al presente articolo non rappresenta, agli effetti previdenziali, a norma dell'art. 4 della Legge 142/2001, reddito di lavoro dipendente.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento.

TITOLO SETTIMO

ORGANI SOCIALI

Art. 40 - Sono organi della cooperativa:

1. L'assemblea dei soci;
2. L'organo amministrativo;
3. Il comitato esecutivo;
4. L'organo di controllo.

CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 41 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è convocata dall'organo amministrati-

vo.

L'assemblea, sia ordinaria, che straordinaria, può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale ed è costituita da tutti i soci, che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Art. 42 - La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno, da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che potrà aver luogo anche nello stesso giorno stabilito per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti tutti i soci aventi diritto di voto e siano presenti tutti gli amministratori.

Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 43 - L'assemblea, sia in sede ordinaria che

straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della cooperativa l'assemblea per essere valida deve essere costituita in prima come in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

È consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, in teleconferenza o in audio/video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente dell'Assemblea e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e che sia, altresì, consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti. L'Organo Amministrativo provvede a redigere apposito verbale dal quale constino le condizioni suesposte e l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Pre-

sidente.

Art. 44 - Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art. 45 - Ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il valore nominale della quota sottoscritta. In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci e mediante deleghe scritte. Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società.

Ciascun socio non può rappresentare per delega più di un altro socio.

Art. 46 - Le votazioni si effettuano per alzata di mano.

Art. 47 - L'assemblea tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria, è presieduta dall'Amministratore Unico, dal presidente del consiglio di amministrazione, oppure, in caso di suo impedimento, dal vice presidente o, in mancanza, da persona designata dall'assemblea.

L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario, il quale avrà l'incarico di redigere l'apposito verbale, sottoscriven-

dolo insieme al presidente.

Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbale scritto, firmato dal Presidente e dal Segretario e dovranno essere tutte raccolte nell'apposito libro da conservare agli atti della società cooperativa.

Le deliberazioni potranno essere impugnate nei modi e forme previsti dal codice civile.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, e quante altre volte l'Organo Amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta.

Art. 48 - L'assemblea in sede ordinaria:

- a) approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale con relativo bilancio previsionale;
- b) approva il bilancio di esercizio con il relativo conto economico e relazione degli amministratori;

- c) nomina gli amministratori ed i sindaci ;
- d) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione della cooperativa sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- f) delibera su tutti i provvedimenti attinenti alla gestione sociale non riservati all'organo amministrativo .

Art. 49 - Secondo il dettato legislativo l'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare:

- a) sulle modificazioni dello statuto;
- b) sulla proroga della società;
- c) sul suo scioglimento anticipato;
- d) sulla nomina dei liquidatori;
- e) sulla eventuale reintegrazione del capitale sociale;
- f) su tutti gli altri casi previsti dalla legge.

CAPO II - ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 50 - L'ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

Alternativamente la società può essere amministrata da un amministratore unico che resta in carica fino a revoca.

Nel caso del Consiglio di Amministrazione gli amministratori durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili.

Nel caso di Consiglio di Amministrazione uno o più componenti, possono essere non soci ma la maggioranza devono essere soci; almeno il 50% degli amministratori devono appartenere alla categoria dei soci svantaggiati e/o fruitori o loro rappresentanti.

In caso di Consiglio di Amministrazione i consiglieri eleggono tra loro il Presidente e, se del caso, il Vice-Presidente e nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate mediante delibera collegiale.

Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni e, ove possibile, a un compenso che sarà determinato di anno in anno dall'assemblea dei soci, in base alle risultanze di bilancio.

Gli amministratori sono sempre revocabili, da

parte dell'assemblea , previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata . In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2383, terzo comma c.c., all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

Art. 51 - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, o entro i limiti della delega, all'eventuale Amministratore delegato spettano la firma sociale e la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vicepresidente, e in mancanza o nell'assenza di questo, ad un consigliere designato dal consiglio o dall'assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori e mandatari delegandoli per il compimento dei singoli atti o categorie di atti, stabilendone i poteri di rappresentanza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico é autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati , pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo , rilasciandone quietanze liberatorie. Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle

liti attive e passive riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Tra l'altro spetta all'amministratore unico o al consiglio di amministrazione :

- a) nominare al proprio interno il presidente e il vice presidente;
- b) curare le esecuzioni delle deliberazioni dell'assemblea ;
- c) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
- d) compilare il regolamento interno ;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere connessi all'attività sociale;
- f) nominare procuratori ;
- g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- h) dare l'adesione della società ad organismi federali e consortili;
- i) istituire e sopprimere agenzie, uffici, dipendenze e rappresentanze;

l) compiere gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relativi all'organizzazione e gestione della società che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che , per disposizione della legge e dell'atto costitutivo, sono riservati all'assemblea ;

m) nominare tra i suoi componenti uno o più amministratori delegati attribuendogli competenze specifiche.

Il consiglio può nominare tra i suoi membri il segretario ed il cassiere.

Il segretario, nell'ambito delle attribuzioni conferitegli , provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e tratta in generale gli affari della società sotto la vigilanza del presidente.

Art. 53 - Il consiglio di amministrazione é convocato dal presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione é fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi, con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo di comunicazione, non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e nei casi

di urgenza, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi, ove nominati ne siano informati tempestivamente, almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica .

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti .

Le votazioni sono effettuate in modo palese eccetto nei casi in cui si tratti di affari nei quali siano interessati amministratori o sindaci, ove nominati, oppure loro parenti ed affini fino al quarto grado.

A parità di voti dopo un supplemento di discussioni si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal presidente o dal segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione.

Art. 54 - In caso di consiglio di amministrazione lo stesso può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del c.c., parte delle proprie attribuzioni

zioni ad uno o più dei suoi componenti , oppure ad un comitato esecutivo, le cui funzioni sono fissate dallo stesso consiglio.

In caso di mancanza di uno o più amministratori, purché permanga la maggioranza costituita da amministratori nominati dall'assemblea, il consiglio può decidere alternativamente o alla sostituzione mediante cooptazione nei modi previsti dall'articolo 2386 c.c. scegliendo nell'ambito della medesima categoria di soci alla quale apparteneva il consigliere da sostituire o alla prosecuzione del mandato con il numero di consiglieri rimasti in carica.

Il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico può nominare il Direttore ed i comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed i compensi.

CAPO III - COMITATO ESECUTIVO

Art. 55 - IL COMITATO ESECUTIVO

Per rendere più snella la gestione , il consiglio di amministrazione può delegare ad un comitato esecutivo i più ampi poteri. Tale organo si occuperà di rendere esecutivi tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria, secondo le direttive e le modalità fissate dal consiglio d'amministrazione, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Art. 56 - Il comitato esecutivo è composto da tre membri:

- il presidente;
- il vice presidente;
- il segretario.

CAPO V - CONTROLLO

Art. 57 - CONTROLLO DEI SOCI

I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ORGANO DI CONTROLLO - COLLEGIO SINDACALE

Art.58 - La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

Nei casi previsti dall'art.2477, comma 2 e 3,

c.c. e nel caso in cui la cooperativa emetta strumenti finanziari non partecipativi, la nomina é obbligatoria.

Il collegio sindacale, se nominato, è composto di tre membri effettivi e di due sindaci supplenti che restano in carica per cinque esercizi. A tale organismo compete il controllo contabile.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. L'assemblea stabilirà il compenso dei membri del collegio sindacale.

TITOLO OTTAVO

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 59 - La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualunque delibera in tal senso comporta la messa in liquidazione.

Art. 60 - In caso di scioglimento della società l'assemblea con una maggioranza stabilita dall'art. 39 del presente statuto, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

L'eventuale residuo attivo è destinato nell'ordine:

- a) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa ;

b) al rimborso delle quote di capitali sociale
versate dai soci cooperatori eventualmente ri-
valutate;

c) alla devoluzione al fondo mutualistico per la
promozione e lo sviluppo alla cooperazione di
cui all'art. 11 legge 31 gennaio 1992 n° 59 .

Art. 61 - CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE (Controversie)

A fronte di eventuali controversie fra soci e fra
soci e cooperativa, ad eccezione di quelle nelle
quali la legge prevede l'intervento obbligatorio
del Pubblico Ministero, si esprimerà una procedura
di conciliazione stragiudiziale nella quale le
parti si rivolgeranno ad un soggetto terzo, auto-
revole ed estraneo alla cooperativa, che cercherà
di raggiungere un amichevole componimento della
controversia.

Il conciliatore dovrà decidere entro 30 giorni
dalla nomina. Il conciliatore deciderà in via ir-
rituale secondo diritto ed equità.

Sono soggette alla disciplina, sopra prevista, an-
che le controversie promosse da amministratori,
liquidatori e sindaci, se eletti, ovvero quelle
promosse nei loro confronti, che abbiano ad ogget-
to diritti disponibili relativi al rapporto socia-
le.

Art. 62 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali che eventualmente disciplinano la cooperativa in oggetto.

Per quanto, ancora non previsto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Imbrogio Ponaro Salvatore - Pippo Tranchita teste
- Maria Raimondo teste - Adele Penna Notaio